

Cassazione italiana . Sezione Prima, - sentenza 21 ottobre 2005, n. 20467. Venturelli c. Ministero Giustizia, Presidente Criscuolo Relatore Piccininni Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
– rilevanza del solo ritardo – cogenza sia pure non assoluta dei criteri di quantificazione indicati dalla Corte europea in euro 1000/1500 per anno di intera durata del processo.

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n.89/2001, il giudice deve tener conto esclusivamente del periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1, ma ai fini della sua quantificazione l'ambito della liquidazione equitativa va temperato con la necessità (sia pure non assoluta) del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea in casi simili, segnatamente nelle sentenze del 10 novembre 2004, nei casi Zullo e Pizzati contro Italia, che hanno ritenuto che un importo compreso tra Euro 1.000 e Euro 1.500 per anno di durata possa costituire una base di partenza per il calcolo del danno morale.

(massima non ufficiale)